C O M U N E D I M U S S O L E N T E

PROVINCIA DI VICENZA

N. di Registro 38 **in data 24/09/2026**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Verbale di deliberazione

Adunanza di Prima convocazione sessione Ordinaria - Seduta Pubblica

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA.

L'anno **duemilaventisei** addì **ventiquattro** del mese di **settembre** alle ore **19:35** nella sala comunale, si è riunito il Consiglio Comunale.
Eseguito l'appello risultano:

NOMINATIVO	P	A	NOMINATIVO	P	A
BONTORIN ELLENA	P		GASPARETTI SILVANA	P	
PATUZZI SILVIA	P		PIZZINATO STEFANO	P	
FERRONATO MICHELE	P		ORSO MARIA	P	
SONDA CHIARA	P		CECCATO FRANCESCA	P	
DALLA ROSA ANDREA	P		BORTIGNON LEONARDO		AG
SONDA DARIO	P		BERTON MASSIMO	P	
ZARPELLON FRANCESCO	P				

Presenti: 12 - Assenti: 1

L'Assessore esterno, senza diritto di voto, risulta:

NOMINATIVO	P	A
ZILIOTTO PAOLO	P	

IL SEGRETARIO GENERALE, Dott.ssa Chiara Perozzo, assiste alla seduta.
LA SINDACA, Dott.ssa Ellena Bontorin, assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli art. 20 e 23-ter del D.Lgs. n. 82/2005 in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del CAD

PREMESSO

- Che il Comune di Mussolente ha installato nel corso degli anni un sistema di videosorveglianza;
- Che recentemente con finanziamenti ministeriali e regionali il sistema è stato rinnovato ed implementato con nuovi presidi a tutela della sicurezza urbana;
- Che il Consiglio Comunale con delibera n. 72 del 27/12/2023 al fine dell'accesso e della gestione del sistema di videosorveglianza si è dotato di un apposito regolamento al fine della tutela della privacy in ottemperanza a quando disposto dal D.lgs. n. 196 del 30/06/2003;
- Che il Decreto legge n. 14/2017 e successive linee guida ha dato la possibilità che determinati soggetti privati possano installare un proprio sistema di videosorveglianza su area pubblica e successivamente connetterlo al sistema di videosorveglianza comunale realizzando un sistema cittadino di videosorveglianza partecipata;
- Considerato che il concetto di videosorveglianza partecipata nasce dalla condivisione dei principi di sicurezza urbana da parte del Comune e dei soggetti privati che sinergicamente possono partecipare alla installazione, alla gestione e alla manutenzione degli impianti di videosorveglianza;
- Visto che tale iniziativa consente da un lato di sfruttare tutte le potenzialità delle reti di telecomunicazioni a banda larga postate nel territorio comunale ed al tempo stesso evitare la posa di ulteriori ed onerose infrastrutture di connettività;
- Atteso che la tutela della riservatezza delle immagini è garantita dalla possibilità che esse vengano visualizzate solo dalle forze dell'ordine, in via prioritaria dal personale della Polizia Locale;
- Dato atto che l'utilizzo del sistema di videosorveglianza mediante acquisizioni delle immagini da parte degli organi investigativi ha portato ottimi risultati portando alla scoperta di diversi reati;
- Vista la Convenzione fra i Comuni di Cassola e Mussolente per l'esercizio in forma associata della funzione amministrativa fondamentale "Polizia Locale" e la gestione associata dei servizi connessi, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale di Cassola n. 80 del 22 dicembre 2022 e con deliberazione del Consiglio Comunale di Mussolente n. 39 del 21 dicembre 2022, entrambe esecutive ai sensi di legge e sottoscritta digitalmente in data 27 dicembre 2022;
- Visto il Decreto Sindacale n. 36/2025 con il quale si nomina il Vice Commissario Massimo MUNARI Comandante del Corpo di Polizia Locale Associata Cassola Mussolente con il conferimento della posizione organizzativa dell'area autonoma Polizia Locale;
- Richiamato l'art. 9 della L.R. n.24/2020 che prevede che in caso di gestione associata del Servizio di Polizia Locale ci siano identici Regolamenti;
- Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e successive modificazioni;
- Visto che il Regolamento è stato esaminato dalla Commissione Affari istituzionali comunale;

PROPONE

1. di approvare le modifiche all'attuale regolamento della videosorveglianza come da allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, sostituendo l'attuale art. 5 introducendo la "videosorveglianza partecipata" e l'attuale art. 6 introducendo l'"Infrastrutturazione delle nuove aree" e rinumerando di conseguenza gli articoli successivi che resteranno invariati per forma e contenuto;
2. di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile Polizia Locale per gli adempimenti di competenza;
3. di dare atto che ai sensi dell'art. 73 dello Statuto comunale, il Regolamento è soggetto a duplice pubblicazione all'Albo Pretorio;
4. di dare atto che il presente Regolamento sarà reso pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio online e nell'apposita sezione del sito istituzionale del Comune;

Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli art. 20 e 23-ter del D.Lgs. n. 82/2005 in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del CAD

5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 ss.mm.ii.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la su estesa proposta di deliberazione;

VISTO il D. Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

ACCERTATA la propria competenza;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dai Responsabili dei servizi interessati, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174;

Uditi gli interventi di seguito riportati:

* * *

Si dà atto che alle ore 19.39 è entrato il Consigliere Leonardo Bortignon
(Risultano presenti 13 Consiglieri)

Ellena Bontorin – Sindaca
Arriviamo al quinto e ultimo punto all'ordine del giorno: "Modifiche al regolamento comunale per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza". Su questo, in qualità di Assessore alla Sicurezza, vado a dare una breve spiegazione, dato che lo abbiamo già visto in Commissione. Il regolamento è già esistente, abbiamo solo apportato delle aggiunte, in quanto su volontà mia e del Vicesindaco, su questo devo ringraziarlo perché mi sta aiutando a portare avanti questo progetto, andiamo ad introdurre nel nostro territorio un concetto, secondo me importante, che è quello della videosorveglianza partecipata. Si sono aggiunti quindi gli articoli 5 e 6 che poi vanno a scalare con tutti gli altri già esistenti al regolamento. In cosa consiste la videosorveglianza partecipata? Permette a privati, quindi ai nostri residenti concittadini, ma anche aziende, imprenditori, in maniera singola o comitati, con apposita convenzione stretta insieme al Comune, di prendersi in carico l'acquisto e la relativa manutenzione di telecamere di videosorveglianza, non solo telecamere, ma anche varchi stradali, che è una delle cose su cui spingerò di più e sulla quale già con alcuni imprenditori ne stiamo parlando. La videosorveglianza è utile, però è anche vero che se una persona arriva a volto coperto farò sempre fatica a individuarla, mentre se riusciamo a investire nel territorio e in ogni strada anche secondaria mettere un varco vuol dire creare le mura del nostro Comune. Non esistono più le mura in pietra come le passate città, l'unico modo per difendere il nostro territorio è creare dei varchi che vadano a monitorare tutti i flussi in ingresso e in uscita. L'abbiamo visto non solo per i furti, ma anche per attività di spaccio, vari tipi di delinquenza. Quello che davvero ci è utile è il varco, perché monitora in maniera puntuale e anche nell'urgenza, perché permette di avvisare in tempo reale anche le Forze dell'Ordine quando avvista un tipo di auto o targa già segnalate al portale. Quindi chiederò ai privati di investire insieme a noi su questo, perché dico insieme a noi? Perché stiamo attendendo il risultato di un bando che ci permetterà di aggiungere altri tre varchi nelle nostre strade. Ora andiamo a modificare in Consiglio Comunale il Regolamento, poi non usciremo subito con l'avviso pubblico perché mancano alcuni adempimenti puramente tecnici che poi starà alla Giunta portare avanti, e per la fine dell'anno esce il bando pubblico. Ci tengo a dire che la videosorveglianza partecipata non l'abbiamo inventata a Mussolente, la stiamo prendendo come buona pratica da altri territori, da città più grandi e anche distanti da noi, attorno non mi risulta che ci siano comuni che in questo momento stiano attuando questa progettualità. Anche se non in tutti i regolamenti è previsto, abbiamo voluto inserire l'infrastrutturazione delle nuove aree. Cosa vuol dire? Quando si va a creare una nuova zona residenziale di urbanizzazione dove si viene

a costruire una nuova strada pubblica o strada ad uso pubblico, a scomputo degli oneri di urbanizzazione possiamo chiedere ai costruttori di andare già a prevedere il sistema di videosorveglianza. E' l'ente che si impegna a dare come priorità la videosorveglianza piuttosto che recepire gli oneri di urbanizzazione. Penso di aver detto tutto da un punto di vista generale, lascio la parola ai consiglieri.

Massimo Berton – Consigliere
Effettivamente ne abbiamo discusso in maniera importante ed esaustiva in Commissione. All'articolo 5 però notavo punto 6, gli oneri a carico del privato e, specificatamente, la manutenzione ordinaria e straordinaria. Mentre al punto C gli oneri a carico dell'Amministrazione, le modalità di ripristino degli impianti a seguito di atti vandalici o eventi atmosferici o guasti tecnici. Premetto che appunto gli oneri a carico del privato, la manutenzione ordinaria e straordinaria, sembra che voglia intendere che gli atti vandalici o eventi atmosferici siano sempre a carico del privato, perché vengono definiti così nella manutenzione straordinaria. Però siccome al punto D è scritto che è a carico dell'amministrazione, chiedevo se intanto si è previsto un fondo per la manutenzione o una polizza assicurativa nel caso appunto tipo la kasko, che ci siano atti vandalici oppure guasti causati da eventi atmosferici. E poi se c'è anche una modalità prevista per il ripristino, ad esempio entro le 48 ore da quando c'è o il guasto o il danno per evitare che debbano trascorrere mesi perché venga ripristinata la corretta videosorveglianza e lasci queste aree o questi quartieri scoperti. Volevo capire se c'era già un'indicazione in merito.

Michele Ferronato – Vicesindaco
Il punto 6, lettera b, dice "gli oneri a carico del privato". Il punto c, "gli oneri a carico a carico dell'Amministrazione". Le modalità di ripristino dell'impianto sono le modalità di ripristino dell'impianto, quindi sono a nostro carico, ma il punto d che non è né b né il c, è all'interno dell'apposita convenzione saranno definite quelle che sono le modalità. Non è che il punto d è a carico del Comune. Punto c onere a carico del Comune, punto 1, punto 2 e punto 3. Il punto d fa capo invece alle 3-6 nel progetto idoneo saranno definite quelle che sono all'interno dell'apposita convenzione, quelle che saranno queste caratteristiche. E sarà quella parte che sarà definita, che chiamavamo tecnica, da chi poi gestisce questa situazione, quindi non è a carico dell'Amministrazione. E poi posso anche ribadire che manutenzione ordinaria e straordinaria non sono gli atti vandalici, lì parliamo di riparazioni e guasti che non sono manutenzioni.

Massimo Berton – Consigliere
Ho capito Vicesindaco, come proponevo in Commissione, si potrebbe cercare di andare incontro anche a questo privato o a questi privati, perché si parla anche di unione magari di cittadini privati per queste telecamere, per dare la possibilità di prendersi carico eventualmente almeno della manutenzione ordinaria. Era questo il mio intento però, leggendo capisco che è il punto 6 b e dopo 1, 2 e 3 del c, ma poi al d sembrava interpretato che potesse essere anche a carico dell'Amministrazione quello che riguarda la manutenzione ordinaria o straordinaria.

Ellena Bontorin – Sindaca
No, sostanzialmente c'è un'assicurazione che può coprire tutte le apparecchiature che abbiamo sul territorio comunale. È una cosa vantaggiosa, i nostri imprenditori potrebbero anche decidere, non solo in maniera singola, ma anche insieme, penso alle zone industriali, di fare un investimento congiunto. È interessante anche per i privati perché, spesso, mi è capitato di sentire qualcuno che vorrebbe puntare la sua videosorveglianza in strada, ovviamente andando incontro a sanzioni per violazione della privacy, oppure per i cittadini che da poco si sono messi insieme per pagare una sorveglianza con la Civis e quando ho chiesto se sono passati nel momento in cui tu avevano bisogno mi hanno detto di no. Nemmeno la nostra pattuglia di Polizia Locale può essere ovunque in tutti i momenti e riuscire a coprire tutto il vasto territorio comunale, tenendo conto che abbiamo la convenzione insieme al Comune di Cassola che è doppiamente vasto. Per questo ora diamo la possibilità di tutelarsi e di affidare all'ente pubblico tutta la parte di videosorveglianza. Quindi è vero che stiamo chiedendo al privato un esborso monetario e anche la manutenzione, ci tengo però

a ribadire quelli che sono gli oneri a carico dell'Amministrazione, cioè la fornitura di apparati di connessione di rete telematica che non è una questione da poco. La fornitura delle licenze necessarie al sotto sistema di registrazione, se vi ricordate, lo stiamo facendo ora perché a inizio anno abbiamo cambiato il server delle telecamere perché quello precedente ormai non riusciva più a sostenere il carico di tutte le apparecchiature anche nuove che andavamo a porre. Penso che abbiamo toccato tutta la parte generale, è chiaro che poi nelle convenzioni andremo a dettagliare maggiormente, il regolamento non poteva andare nel dettaglio specifico perché poi ci potranno essere anche casistiche diverse.

Terminati gli interventi la Sindaca pone in votazione la proposta di deliberazione.

CON votazione UNANIME favorevole, espressa dai n. 13 Consiglieri presenti e votanti, mediante il nuovo sistema elettronico CiviCam con utilizzo di appositi tablet

D E L I B E R A

1. di approvare le modifiche all'attuale regolamento della videosorveglianza come da allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, sostituendo l'attuale art. 5 introducendo la "videosorveglianza partecipata" e l'attuale art. 6 introducendo l'"Infrastrutturazione delle nuove aree" e rinumerando di conseguenza gli articoli successivi che resteranno invariati per forma e contenuto;
2. di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile Polizia Locale per gli adempimenti di competenza;
3. di dare atto che ai sensi dell'art. 73 dello Statuto comunale, il Regolamento è soggetto a duplice pubblicazione all'Albo Pretorio;
4. di dare atto che il presente Regolamento sarà reso pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio online e nell'apposita sezione del sito istituzionale del Comune;
5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 ss.mm.ii.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON votazione UNANIME favorevole, espressa dai n. 13 Consiglieri presenti e votanti, mediante il nuovo sistema elettronico CiviCam con utilizzo di appositi tablet

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.

Il Consiglio Comunale termina alle ore 20.40

Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli art. 20 e 23-ter del D.Lgs. n. 82/2005 in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del CAD

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

La Sindaca
Dott.ssa Ellena Bontorin
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Il Segretario Generale
Dott.ssa Chiara Perozzo
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli art. 20 e 23-ter del D.Lgs. n. 82/2005 in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del CAD

COMUNE DI MUSSOLENTE

Provincia di Vicenza

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA

(MODIFICHE AL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 72 DEL 27/12/2023)

La presente integrazione al vigente Regolamento Comunale per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza (C.C. n. 36 del 27/09/2018 e C.C. n. 72/12/2023) è stata approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. _____ del ___/___/_____:

la delibera di approvazione è stata pubblicata all'albo online per 15 giorni consecutivi dal ___/___/_____ al ___/___/_____;

- la suddetta deliberazione è divenuta esecutiva il 25/01/2024;
- viene disposta la ripubblicazione per 15 giorni ai sensi dell'art. 73 del vigente Statuto Comunale.

Mussolente, ___/___/_____

I N D I C E

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Finalità
Art. 2 - Definizioni
Art. 3 - Principi informatori per la realizzazione degli impianti di videosorveglianza
Art. 4 - Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali della videosorveglianza
Art. 4 bis - Modalità di raccolta, trattamento e conservazione dei dati
Art. 4 ter - Body cam e fototrappole o telecamere modulari
Art. 5 - Videosorveglianza partecipata
Art. 6 - Infrastrutturazione delle nuove aree

CAPO II - OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Art. 7 - Titolare del trattamento dei dati (notificazione)
Art. 8 - Responsabile
Art. 9 - Persone autorizzate ad accedere alle postazioni di controllo della centrale operativa
Art. 10 - Nomina degli incaricati e dei preposti alla gestione del sistema di videosorveglianza
Art. 11 - Accesso ai sistemi e parole chiave

CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Sezione I - RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

Art. 12 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali
Art. 13 - Obblighi degli operatori
Art. 14 - Accertamento di illeciti e indagini di Autorità Giudiziarie o di Polizia
Art. 15 - Informazioni rese al momento della raccolta

Sezione II - DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI

Art. 16 - Diritti dell'interessato

Sezione III - SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA UTILIZZABILITÀ DEI DATI E RISARCIMENTO DEI DANNI

Art. 17 - Sicurezza dei dati
Art. 18 - Il deposito dei rifiuti
Art. 19 - Istituti scolastici
Art. 20 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

Sezione IV - COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

Art. 21 - Comunicazione

CAPO IV - TUTELA AMMINISTRATIVA

Art. 22 - Tutela amministrativa

CAPO V - MODIFICHE

Art. 23 - Modifiche regolamentari

CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24 - Norma di rinvio
Art. 25 - Pubblicità del regolamento
Art. 26 - Entrata in vigore

CAPO I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1
Finalità

1. Il presente regolamento disciplina l'utilizzo del sistema di videosorveglianza gestito dal Comune tramite l'Ufficio di Polizia di Locale e garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza nel territorio comunale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla tutela della riservatezza. Il presente regolamento tutela anche i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento.
2. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 ed ai provvedimenti in materia del Garante per la Protezione dei dati Personali.
3. Sono fatti salvi i principi stabiliti dalla Circolare Capo della Polizia n. 558/A/421.2/70/456 del 08.02.2005, della circolare del Capo della Polizia n. 558/A/421.2/70/195960 del 08.08.2010.
4. Le finalità istituzionali dell'impianto, del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Mussolente, in particolare dal D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dal D. P. R. 24 luglio 1977, n. 616, dalla Legge 7 marzo 1986 n. 65, sull'ordinamento della Polizia Municipale, dalla Legge Regionale sulla Polizia Locale 9 agosto 1988 n. 40 (BUR n. 47/1988), ed alla necessità di prevenzione degli atti di vandalismo, come misura rafforzativa dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana, così definite dal Decreto del Ministero degli Interni del 05 agosto 2008, nonché dallo statuto e dai regolamenti comunali vigenti, sono:
   a) Garantire maggiore sicurezza ai cittadini (anziani, giovani e bambini), rilevando situazioni di pericolo per la sicurezza pubblica e consentendo l'intervento degli operatori;
   b) Tutelare la sicurezza urbana, ai sensi dell'art. 6 comma 7 del Decreto Legge 23 febbraio 2009, n.11;
   c) Tutelare il patrimonio pubblico da atti di vandalismo e da illecite intrusioni;
   d) Controllare determinate aree del territorio comunale, nelle quali sono stati consumati atti illeciti a danno della cittadinanza;
   e) Monitorare il traffico veicolare mediante:
   - rilevazione, in tempo reale, di luoghi ed aree soggette a congestione da traffico veicolare per consentire il pronto intervento della Polizia Locale;
   - individuazione rapida delle vie di maggiore intensità di traffico e comunicazione di qualsiasi notizia utile alla cittadinanza in ordine alla viabilità;
   - rilevazione di dati anonimi per l'analisi dei flussi di traffico e per la predisposizione dei piani comunali del traffico;
   f) dare ausilio alla Polizia Locale per l'intervento tempestivo nelle situazioni di pericolo per la sicurezza della cittadinanza;
   g) dare ausilio alla Polizia Locale nell'accertamento di violazioni al codice della strada limitatamente ai dati trattati mediante telecamere installate su veicoli in dotazione alla Polizia Locale e/o sui varchi di controllo targhe, nei limiti della normativa vigente.
5. Il trattamento dei dati di videosorveglianza, da parte di organi di pubblica sicurezza o altri soggetti pubblici convenzionati potrà avvenire esclusivamente per finalità di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione dei reati.

Art. 2
Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:
a) Per "banca dati", il complesso di dati acquisiti dal sistema di videosorveglianza;

b) Per "trattamento", tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici, informatici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati acquisiti dal sistema di videosorveglianza;
c) Per "dato personale", qualunque informazione relativa a persone fisiche,
persone giuridiche, enti o associazioni, identificati o identificabili, anche indirettamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
d) Per "titolare", l'Ente Comune di Mussolente, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
e) Per "responsabile", la persona fisica, legata da rapporto di servizio con il titolare dei dati e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
f) Per "incaricati", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dei dati dal titolare o dal responsabile;
g) Per "interessato", la persona fisica, la persona giuridica, l'ente oppure associazione cui si riferiscono i dati personali;
h) Per "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
i) Per "diffusione", il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
j) Per "dato anonimo", il dato che in origine a seguito di inquadratura, od a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
k) Per "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;
l) Per "centrale operativa e/o di controllo", il luoghi ove sono installati/dislocati il server e la workstation;
m) Per "server", apparecchiatura ad uso esclusivo del sistema di videosorveglianza, ove vengono registrate le immagini ricevute dalle singole unità di ripresa;
n) Per "workstation", la postazione collegata, posta all'interno dell'Ufficio di Polizia Locale, specifica per la visualizzazione delle immagini in tempo reale nonché per l'eventuale estrapolazione di immagini registrate;
o) Per "unità di ripresa", la singola apparecchiatura : telecamera;
p) Per "impianto di videosorveglianza": l'insieme degli apparati di ripresa che comprende le telecamere poste sul territorio, i varchi di controllo delle targhe dei veicoli, le telecamere poste sui veicoli della Polizia Locale, altri sistemi di rilevazione di immagini.
q) Per "Regolamento" il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati;
r) Per "Garante", l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali

Art. 3
Principi informatori per la realizzazione degli impianti di videosorveglianza

1. L' individuazione dei luoghi da sottoporre a videosorveglianza, nel rispetto delle finalità previste dal presente regolamento, compete alla Giunta Comunale. Questa, nell'individuare le aree da assoggettare a videosorveglianza dovrà tener conto dei seguenti principi:
a) principio di finalità, pertinenza e non eccedenza dei dati in relazione agli scopi perseguiti con la videosorveglianza;
b) principio dì correttezza, esattezza e pertinenza del trattamento dei dati personali;
c) principio di necessità, contemperando l'esigenza di tutela della sicurezza dei cittadini e di salvaguardia del patrimonio pubblico, con il diritto di protezione dei dati personali e il rispetto del principio della non interferenza nella vita privata dei cittadini;

d) principio di liceità, quale rispetto delle norme e dei regolamenti in materia principio di liceità: il trattamento di dati da parte di soggetti pubblici è consentito nei limiti dello svolgimento delle funzioni istituzionali;
e) principio di proporzionalità tra mezzi impiegati e fini perseguiti, ossia il sistema di videosorveglianza per la rilevazione dei dati è attivato limitatamente ad aree pubbliche o aperte al pubblico o attività soggette a pericoli concreti o per le quali ricorre un'effettiva esigenza di tutela o deterrenza.

Art.4
Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali della videosorveglianza

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato, a seguito dell'attivazione di dell'impianto di videosorveglianza.
2. Le finalità istituzionali del suddetto impianto sono del tutto conformi alle funzioni di cui all'art. 1 c. 4 del presente regolamento, nonché a quanto eventualmente stabilito in materia dallo Statuto Comunale e dai Regolamenti Comunali vigenti, ed in particolare l'impianto dì videosorveglianza dovrà aiutare a perseguire il fine di:
a) Prevenire e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di criminalità commessi sul territorio comunale e quindi ad assicurare maggiore sicurezza alla collettività nell'ambito del più ampio concetto di "sicurezza urbana", cosi individuata secondo il Decreto Ministro Interno 5 agosto 2008;
b) Tutelare gli immobili di proprietà od in gestione all'amministrazione comunale e prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento;
c) Controllare determinate aree sensibili, individuate con apposito provvedimento della Giunta Comunale;
d) Monitorare il traffico con il fine di individuare, in tempo reale, i luoghi ove vi sono "criticità" per la circolazione strada le onde consentire il pronto intervento della Polizia Locale;
e) Tutelare coloro che più necessitano di attenzione:·bambini, giovani ed anziani;
f) Proteggere l'incolumità degli individui;
g) Finalità di soccorso pubblico e di protezione civile;
h) Acquisire le prove degli illeciti.
3. Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento dei dati personali rilevati mediante le riprese video e che, in relazione ai luoghi d'installazione delle videocamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata.
4. Le immagini non potranno essere utilizzate per l'irrogazione di sanzioni al Codice della Strada, ma esclusivamente per l'eventuale invio da parte delle centrali operative di personale con qualifica di organo di polizia stradale.
5. L'impianto di videosorveglianza, in virtù dell'art. 4 della legge 20 Maggio 1970, nr. 300 "Statuto dei Lavoratori", non potrà in alcun modo essere utilizzato come strumento di controllo sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'Amministrazione comunale e, comunque, di diversi datori di lavoro pubblici e privati.
6. Il sistema di videosorveglianza dovrà raccogliere solo i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese, evitando (quando non indispensabili) immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza. La localizzazione delle telecamere e la modalità di ripresa andranno stabilite in modo conseguente a quanto qui precisato.
7. Tutte le telecamere che, per esigenze di orientamento, inquadrano porzioni di edifici e/o proprietà private sono state impostate tramite funzione interna denominata "privacy zone" in modo che, in corrispondenza di tali aree, sia presente in modo fisso e stabile una "maschera nera" che ne oscura totalmente i dettagli sia nella ripresa diretta che nella registrazione.

Art. 4 bis
Modalità di raccolta, trattamento e conservazione dei dati

1. I dati personali possono essere acquisiti mediante i seguenti apparecchi:
a) telecamere poste nel territorio comunale individuate dall'Amministrazione e/o dal Comando di Polizia Locale che trasmettono immagini al server della centrale operativa della Polizia Locale nonché a dispositivi mobili (tablet e cellulari) in uso alla Polizia Locale;
b) telecamere indossabili (*body cam*) utilizzate dagli agenti di Polizia Locale per l'eventuale ripresa di situazioni di criticità per la sicurezza propria e altrui;
c) telecamere modulari (cd. *fototrappole*);
d) apparecchiature di rilevazione e riconoscimento delle targhe dei veicoli in transito, mobili od apposte lungo i varchi di accesso perimetrali alla rete viaria cittadina, ai fini della sicurezza urbana, che consentono la ripresa delle immagini e la registrazione dei dati alfanumerici contenuti nelle targhe veicolari.
2. La videosorveglianza tramite telecamere di cui alla lettera a) viene effettuata attraverso riprese video da sistemi di telecamere a circuito chiuso installate in corrispondenza delle principali strade, piazze, luoghi pubblici ed immobili di proprietà comunale, ubicati nel territorio comunale. Le telecamere consentono riprese video a colori od in bianco e nero, possono essere dotate di brandeggio e di zoom ottico. Le videocamere sono dotate di scheda di memoria e sono collegate agli apparati e server posti nella centrale operativa presso la sede del Comando di Polizia Locale di Cassala, dove vengono visualizzate su monitor e hardware client appositamente configurato nonché digitalizzate e conservate nel rispetto del presente Regolamento. L'attività di videosorveglianza deve registrare solo immagini indispensabili, limitando l'angolo di visuale delle riprese ed evitando, quando non strettamente indispensabili, immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti . Le telecamere possono essere collegate e, mediante sensori di movimento, azionare la trasmissione delle immagini a dispositivi mobili (tablet e cellulari di servizio) in uso agli operatori di Polizia locale che siano Agenti di Pubblica Sicurezza. I dispositivi mobili devono essere oggetto di formale consegna a ciascun operatore, che ne è responsabile. Ove l'operatore , acquisite le immagini, le ritenga rilevanti ai fini penali e/o amministrativi, provvederà a riversare le immagini su supporto di memoria a disposizione delle Autorità competenti, conservato secondo le modalità indicate nel presente Regolamento.
3. I dati, le informazioni e le immagini acquisiti mediante il sistema di videosorveglianza, le body cam possono essere conservati per **ventiquattro ore successive** alla rilevazione e, nelle sole ipotesi in cui l'attività di videosorveglianza sia finalizzata alla tutela della sicurezza urbana, limitatamente ai **sette giorni successivi.** L'eventuale allungamento dei tempi di conservazione oltre i 7 giorni deve essere valutato come eccezionale e comunque in relazione alla necessità derivante da un evento già accaduto o realmente incombente, oppure alla necessità di custodire o consegnare una copia specificamente richiesta all'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso.
Il sistema di videoregistrazione impiegato deve essere programmato in modo da operare al momento prefissato l'integrale cancellazione automatica delle informazioni allo scadere del termine previsto da ogni supporto, anche mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati.
4. In caso di cessazione del trattamento, i dati personali sono distrutti.
5. Le immagini e i dati acquisiti dalle apparecchiature di rilevazione e riconoscimento delle targhe dei veicoli in transito di cui alla lettera d) sono conosciuti dall'Agente che utilizza la telecamera per le finalità di accertamento delle violazioni ex art. 80 e 193 Codice della Strada.
6. L'utilizzo di dispositivi elettronici omologati per la rilevazione di violazioni al Codice della strada (autovelox e simili), in considerazione della peculiarità dei fini istituzionali perseguiti, non è assoggettato alla disciplina di cui al presente Regolamento, ma alle disposizioni dettate dal Garante per la Protezione dei Dati Personali nel provvedimento 8.4.2010 paragrafo 5.3 e ss.mm.

Art. 4 ter
Body cam e fototrappole o telecamere modulari

Gli operatori di Polizia Locale possono essere dotati nello svolgimento di servizi operativi e di controllo del territorio di Body Cam (ossia sistemi di ripresa indossabili) in conformità delle indicazioni dettate dal Garante della Privacy con nota 26 luglio 2016, prot. n. 49612, con cui sono state impartite le prescrizioni generali di utilizzo dei predetti dispositivi, il cui trattamento dei dati è ricondotto nell'ambito del D. Lgs 51/2018 trattandosi di "dati personali direttamente correlati all'esercizio dei compiti di polizia di prevenzione dei reati, di tutela all'ordine e della sicurezza pubblica, nonché di polizia giudiziaria". L'ente, qualora intenda dotarsi di bodycam, predisporrà un apposito disciplinare relativo all'uso consentito delle «body cam», con il quale individuare le condizioni nelle quali potranno essere attivati i dispositivi (prevedibile concreto pericolo di danni a persone e cose). Inoltre dovranno essere chiaramente indicate le modalità di utilizzo dei dispositivi stessi, con particolare riferimento alla necessità di adottare particolari cautele nel caso in cui le riprese video possano riprendere (anche) vittime di reati, testimoni, minori di età o possano riprendere luoghi assistiti da particolari aspettative di riservatezza. Con apposito disciplinare il Titolare fornirà specifiche istruzioni ai soggetti autorizzati a trattare le immagini registrate tramite le body-cam.
Gli operatori autorizzati, muniti di specifiche credenziali, sono soggetti autorizzati a verificare che le immagini raccolte siano relative a fatti effettivamente rilevanti rispetto alle finalità perseguite; è necessario che la conservazione delle stesse sia disposta solo previa verifica da parte di soggetti autorizzati della rilevanza delle immagini raccolte rispetto alle finalità perseguite. Le operazioni di accesso ed estrazione dei dati raccolti effettuate dai soggetti a ciò specificamente autorizzati devono essere tracciate. È necessario predisporre misure affinché gli operatori che hanno in dotazione i dispositivi non possano effettuare operazioni di modifica, cancellazione e duplicazione delle immagini raccolte. Le registrazioni video devono essere conservate in forma cifrata, con lunghezza delle chiavi adeguata alla dimensione e al ciclo di vita dei dati. Una volta decorso il tempo di conservazione previsto le registrazioni devono essere cancellate irreversibilmente.
Il Comando di Polizia Locale può dotarsi di telecamere riposizionabili, anche del tipo fotovideotrappola.
Gli apparati di videosorveglianza modulare riposizionabili vengono installati, secondo necessità, nei luoghi teatro di reati o ove vengo o commessi illeciti amministrativi. Qualora non sussistano finalità di sicurezza previste dall'art. 53 del D.lgs 196/2003 o necessità di indagine previste dal D.lgs 51/2018 che esimono dall'obbligo di informazione, si provvederà alla collocazione della adeguata cartellonistica informativa. Al fine di garantire la sicurezza delle immagini registrate su questi dispositivi, le stesse devono essere posizionate su pali non accessibili da terra o devono essere dotati di software che consente la cifratura dei dati registrati.

Art. 5
Videosorveglianza partecipata

1. I soggetti privati possono presentare istanza di partecipazione all'impianto di videosorveglianza comunale, con proprie reti di telecamere riprendenti aree pubbliche, nel rispetto dei principi di cui al presente Regolamento, secondo le condizioni definite dalla Legge n.48 del 18 aprile 2017, che ha convertito il decreto legge n. 14 del 20 febbraio 2017 "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città" e secondo i criteri tecnico - procedurali stabiliti dalla Giunta Comunale.
2. I seguenti soggetti privati possono presentare istanza di partecipazione:
a) enti gestori di edilizia residenziale,
b) amministratori di condomini,
c) imprese, anche individuali,
d) associazioni di categoria,
e) consorzi o comitati costituiti fra imprese, professionisti o residenti.
3. Possono altresì presentare istanze di partecipazione tutti gli enti pubblici, anche non economici, per finalità di controllo del territorio;
4. La rete deve essere costituita da almeno quattro punti di ripresa, costituito ognuno da almeno una telecamera;

5. L'Amministrazione Comunale valuta l'idoneità del progetto allegato all'istanza secondo i seguenti criteri:

a) caratteristiche del sito dal punto di vista dell'ordine e della sicurezza pubblica,

b) rispondenza dei dispositivi che si intendono impiegare alle caratteristiche tecniche indicate dalla Giunta;

c) ottimizzazione dei punti di ripresa,

d) disponibilità di una linea di telecomunicazione adatta a trasmettere le immagini alla rete comunale,

e) sicurezza dell'installazione dei dispositivi di integrazione dell'impianto con la rete comunale, forniti dall'amministrazione;

f) presenza di un referente unico dell'impianto.

6. Se il progetto risulta idoneo, la partecipazione del soggetto privato viene formalizzata in apposita convenzione con l'Amministrazione comunale, in cui sono specificate in dettaglio:

a) le aree di installazione/monitoraggio,

b) gli oneri a carico del privato, per
   I. acquistare i dispositivi, ogni necessario accessorio con connessione al sistema centrale e la cartellonistica, secondo le indicazioni dei tecnici comunali ed in conformità alle caratteristiche tecniche stabilite dalla Giunta comunale;
   II. mettere i predetti dispositivi a esclusiva disposizione del Comune a titolo gratuito, senza che i privati stessi possano vantare alcun titolo o diritto di ingerenza sulle immagini, sulle riprese video, sulla gestione e sul trattamento dei dati, sulla tecnologia connessa e sulla gestione dei dispositivi di registrazione, che restano di esclusiva competenza del Comune di Mussolente;
   III. le linee di telecomunicazione per la connessione con la rete comunale,
   IV. la manutenzione ordinaria e straordinaria,

c) gli oneri a carico dell'amministrazione, per
   I. la fornitura degli apparati di connessione alla rete telematica comunale,
   II. la fornitura delle licenze necessarie al sottosistema di registrazione delle immagini,
   III. la disponibilità dello spazio necessario alla registrazione delle immagini;

d) le modalità di ripristino degli impianti a seguito di atti vandalici o eventi atmosferici o guasti tecnici;

7. Tali impianti, una volta realizzati, saranno utilizzati e gestiti esclusivamente dal Comune di Mussolente.

8. Al termine del periodo di validità della convenzione sarà facoltà, previo accordo tra le parti, rinnovare la convenzione alle condizioni stabilite dall'amministrazione comunale. In caso contrario sarà compito dell'interessato smantellare l'impianto senza onere per l'amministrazione comunale.

Art.6
Infrastrutturazione delle nuove aree

1. Per tutti gli ambiti di nuova urbanizzazione, residenziale e non, soggetti a PUA (Piani Urbanistici Attuativi) e per quelli soggetti a intervento diretto tramite Permesso di costruire (PdC) convenzionato o altro titolo edilizio, ove siano previste nuove strade classificate come pubbliche o come private a uso pubblico, l'amministrazione potrà chiedere al soggetto attuatore di assumerle spese e gli oneri per realizzare un sistema di videosorveglianza compatibile con l'impianto comunale, che sorvegli l'ingresso e l'uscita della strada.

2. Tale sistema, una volta realizzato, può essere utilizzato e gestito esclusivamente dal Comune di Mussolente. Per tutte le procedure e le modalità di realizzazione, cessione d'uso e gestione si richiamano e si applicano integralmente le norme di cui al precedente Art.6 "Videosorveglianza partecipata".

CAPO II

OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Art. 7
Titolare del trattamento dei dati (notificazione)

1. Il Comune di Mussolente, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, provvede, se necessario, a effettuare la valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento, quando il trattamento dei dati del sistema di videosorveglianza prevede l'uso di nuove tecnologie e può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.
2. La valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali dovrà essere fatta prima di effettuare il trattamento.
3. Qualora la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, effettuata a norma dell'articolo 35 del Regolamento, indichi che il trattamento presenterebbe un rischio elevato, il titolare del trattamento, prima di procedere al trattamento, il titolare del trattamento consulta il Garante per la protezione dei dati personali,
4. Il Responsabile del trattamento dei dati provvede all'invio del presente regolamento all'autorità garante per la protezione dei dati personali successivamente all'approvazione da parte del Consiglio Comunale.

Art. 8
Responsabile

1. Il Comandante della Polizia Locale è designato, previa nomina, da effettuarsi con apposito decreto del Sindaco di Mussolente, quale responsabile del trattamento dei dati personali rilevati. In tale qualità assume tutti gli atti e le disposizioni necessarie al fine di rendere operative le disposizioni riportate nel presente regolamento. È consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del designato, previa approvazione del Sindaco. Il Responsabile deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle normative vigenti.
2. Il Responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni generali impartite dal titolare, attuando tutte le precauzioni e gli accorgimenti di natura tecnica, procedurale ed organizzativa, anche tramite verifiche periodiche, per garantire il pieno rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari vigenti e per impedire un uso improprio e non conforme dei dati da parte di chiunque
3. I compiti affidati al Responsabile devono essere specificati per iscritto, in sede di designazione. Gli incaricati del trattamento dei dati dovranno attenersi scrupolosamente alle indicazioni del Titolare o del Responsabile.
4. Eventuali settori di ripresa, che insistono su aree private e ad elevato rischio di violazione del diritto alla riservatezza, sono prontamente oscurati. Saranno evitate riprese di dettaglio o rilevatrici dei tratti somatici delle persone se non funzionali e strettamente necessarie alle finalità istituzionali dell'Ente. In generale si prevede una risoluzione della ripresa bassa nel caso di posizionamento di telecamere atte a verificare le condizioni del traffico ed una risoluzione della ripresa alta nel caso di posizionamento di telecamere atte a tutelare la sicurezza urbana
5. Il Responsabile, e in sua assenza gli incaricati delegati, provvede alla tutela delle chiavi dell'armadio destinato alla conservazione delle registrazioni che, per motivi di polizia giudiziaria, di pubblica sicurezza o per altre specifiche esigenze, non devono essere cancellate, nonché alla custodia della password per l'accesso e l'utilizzo del sistema. Provvede altresì alla tenuta di un registro dell'impianto di videosorveglianza dove annotare gli accessi al sistema, i dati eventualmente estratti e ogni altra particolare annotazione che ritenga opportuna.

Art. 9
Persone autorizzate ad accedere alle postazioni di controllo della centrale operativa

1. L’accesso alle postazioni di controllo è consentito solamente, oltre al Sindaco o suo delegato, al Responsabile del trattamento dei dati ed agli incaricati e/o preposti alla gestione del servizio e del sistema di videosorveglianza, di cui ai successivi articoli.
2. Eventuali accessi di persone diverse da quelle innanzi indicate devono essere autorizzati, per iscritto, dal Comandante della Polizia Locale.
3. Possono essere autorizzati all’accesso alla centrale operativa solo gli incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell’ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti che deve essere identificato ed identificabile mediante comunicazione scritta inviata al Responsabile del Trattamento.
4. La designazione di eventuali incaricati esterni non dipendenti dell’ente deve essere fatta mediante atto formale.

Art. 10
Nomina degli incaricati e dei preposti alla gestione del sistema di videosorveglianza

1. Il Comandante della Polizia Locale, nella sua funzione di responsabile della gestione e del trattamento dei dati, può designare e nominare un numero di incaricati alla gestione dell’impianto di videosorveglianza nel numero sufficiente a garantire una efficace gestione del servizio stesso;
2. La designazione degli incaricati deve avvenire solo nell’ambito degli operatori di Polizia Locale o del personale appartenente all’ufficio CED del Comune di Mussolente e dei soggetti eventualmente incaricati per la manutenzione e/o assistenza tecnica del
sistema di videosorveglianza.
3. Con l’atto di nomina, ai singoli incaricati saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l’utilizzo dei sistemi .
4. In ogni caso, prima dell’utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento.
5. Nell’ambito degli incaricati, verranno designati, con l’atto di nomina, i soggetti cui è affidata la custodia e conservazione delle password e delle chiavi di accesso alle postazioni di controllo ed agli armadi per la conservazione dei supporti magnetici.

Art. 11
Accesso ai sistemi e parole chiave

1. L’accesso ai sistemi è esclusivamente consentito al Comandante della Polizia Locale, ed eventualmente agli incaricati come indicato nell’articolo precedente.
2. Gli incaricati saranno dotati di propria password di accesso al sistema.
3. Il Responsabile del trattamento provvederà ad individuare diversi livelli di accesso al sistema corrispondenti alle specifiche mansioni attribuite ad ogni singolo incaricato, distinguendo coloro che sono unicamente abilitati a visionare le immagini dai soggetti che possono effettuare, a determinate condizioni, ulteriori operazioni (es. registrare, copiare, cancellare, spostare l’angolo visuale, modificare lo zoom, ecc.)

CAPO III TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Sezione I
Raccolta e requisiti dei dati personali

Art. 12
Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

1. I dati raccolti dovranno essere protetti da idonee misure di sicurezza, che riducano al minimo i rischi di distruzione, perdita anche accidentale, di accesso non autorizzato o trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
2. I dati oggetto di trattamento vengono:
a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
b) trattati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 32 del Regolamento (UE) 2016/679;
c) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 1 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati;
d) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
e) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali del sistema, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 5;
f) trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico, di cui al precedente art. 1, comma 4, lett. e, con modalità volta a salvaguardare l'anonimato, ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, fermo restando che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.
3. I dati personali sono acquisiti attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza, installate nel territorio comunale, in corrispondenza dei siti, individuati dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione.
4. Le telecamere di cui al precedente comma 3 consentiranno, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato di cui al suddetto art. 3.
5. Il termine massimo di durata della conservazione dei dati rilevati è limitato ai sette giorni successivi alla rilevazione delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione previste dal successivo articolo 12. Il sistema di videosorveglianza utilizzato dovrà essere programmato in modo da operare al momento prefissato l'integrale cancellazione automatica delle informazioni allo scadere del termine previsto da ogni supporto, anche mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati. In presenza di impianti basati su tecnologia non digitale o comunque non dotati di capacità di elaborazione tali da consentire la realizzazione di meccanismi automatici di sovrascrittura dei dati registrati, la cancellazione delle immagini dovrà comunque essere effettuata nel più breve tempo possibile per l'esecuzione materiale delle operazioni dalla fine del periodo di conservazione fissato dal titolare. Le immagini relative ai varchi di controllo delle targhe dei veicoli sono conservate per un tempo non superiore a 7 (sette) giorni successivi alla rilevazione, salvo il caso di rilevazione di eventuali infrazioni. In tale caso le immagini sono conservate per un tempo non superiore al periodo strettamente indispensabile a concludere il procedimento sanzionatorio.

Art. 13
Obblighi degli operatori

1. L'utilizzo delle telecamere da parte degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati nel presente regolamento e nelle norme in materia.
2. L'inosservanza degli obblighi previsti dal presente regolamento e dalle norme in materia comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Art. 14

Accertamenti di illeciti e indagini di Autorità Giudiziarie o di Polizia

Ove dalle registrazioni emergessero fatti di rilevanza penale, che riguardano la sicurezza pubblica oppure illeciti di natura amministrativa, l'incaricato od il Responsabile della videosorveglianza, in deroga alla puntuale prescrizione delle modalità di ripresa e conservazione di cui al precedente articolo 10, potranno procedere alla registrazione delle stesse su supporti magnetici redigendo apposito verbale delle attività compiute. Alle informazioni raccolte potranno accedere solo gli organi di Polizia e l'Autorità Giudiziaria. L'impianto di videosorveglianza potrà essere utilizzato anche in relazione ad indagini disposte dall'Autorità Giudiziaria, di organi di Polizia o di Polizia Locale. Nel caso in cui gli organi di Polizia, nello svolgimento di loro indagini, necessitino di avere informazioni ad esse collegate che sono contenute nelle riprese effettuate, possono farne richiesta scritta motivata firmata dal responsabile del reparto ed indirizzata al Responsabile della gestione e del trattamento dei dati. Tali richieste per essere validamente processate, dovranno necessariamente pervenire entro il termine massimo dì conservazione di cui all'art. 10 comma 5.

Art. 15
Informazioni rese al momento della raccolta

1. Il Comune di Mussolente, in ottemperanza a quanto disposto dal Regolamento (UE) 679/2016 e dal Provvedimento del Garante della Protezione dei Dati Personali in materia di videosorveglianza, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29.04.2010, si obbliga ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere, su cui è riportata la seguente dicitura: **"COMUNE DI MUSSOLENTE - AREA VIDEOSORVEGLIATA - La registrazione è effettuata dalla Polizia Locale del Comune di MUSSOLENTE per finalità di prevenzione di attività illecite, sicurezza e tutela del patrimonio e controllo della viabilità"**.
2. Gli interessati dovranno essere sempre informati che stanno per accedere in una zona videosorvegliata; ciò anche nei casi di eventi e in occasione di spettacoli pubblici (es. concerti, manifestazioni sportive). A tal fine si ricorrerà all'utilizzo dello stesso modello semplificato di informativa "minima", indicante il titolare del trattamento e la finalità perseguita, già individuato nel provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali del 2004 e riportato in fac-simile nell'allegato n. 1, al provvedimento della stessa autorità dell'8 aprile 2010 e successive modifiche ed integrazioni. Il modello è ovviamente adattabile a varie circostanze. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area oggetto di rilevamento e alle modalità delle riprese, dovranno essere installati più cartelli.

Il supporto con l'informativa:

a) dovrà essere collocato prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti;

b) dovrà avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno;

c) potrà inglobare un simbolo o pittogramma di esplicita e immediata comprensione, eventualmente diversificati al fine di informare se le immagini sono solo visionate o anche registrate.

In ogni caso il titolare del trattamento, anche per il tramite di un incaricato, ove richiesto è tenuto a fornire anche verbalmente un'informativa adeguata, contenente gli elementi individuati dall'art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016.

Sezione II
DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI

Art. 16
Diritti dell'interessato

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano ed in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:
a) le finalità del trattamento;
b) le categorie di dati personali trattati;
c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati;
d) il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
f) il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo;
2. Per ciascuna delle istanze di cui al comma 1, può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e determinati con delibera di giunta.
3. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi.
L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
5. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al Titolare o al Responsabile mediante lettera raccomandata o posta elettronica, dimostrando la propria identità.
6. Nel caso di esito negativo dell'istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Sezione III
SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA UTILIZZABILITÀ DEI DATI E RISARCIMENTO DEI DANNI

Art. 17
Sicurezza dei dati

1. I dati oggetto di trattamento sono custoditi, ai sensi e per gli effetti del precedente art. 10 all'interno della centrale di controllo.
2. La centrale di controllo ed il server sono ubicati in luoghi non accessibili al pubblico.
3. Il server e la workstation sono dotate di password distinte al fine di impedire l'accesso alle registrazioni e la visione delle stesse nel caso remoto di forzatura di tutte le porte e conseguente intrusione di estranei.

Art 18
Deposito di rifiuti

In applicazione dei richiamati principi di liceità, finalità e proporzionalità, l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza risulta consentito con riferimento alle attività di controllo volte ad accertare l'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose solo se non ri-

sulta possibile, o si riveli non efficace , il ricorso a strumenti e sistemi di controllo alternativi. Analogamente, l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza è lecito se risultano inefficaci o inattuabili altre misure nei casi in cui si intenda monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti , la cui violazione è sanzionata amministrativamente.

Art. 19
Istituti scolastici

Il sistema di videosorveglianza attivo presso istituti scolastici dovrà garantire il diritto dello studente alla riservatezza. In tale quadro, potrà risultare ammissibile l'utilizzo di tali sistemi in casi di stretta indispensabilità, al fine di tutelare l'edificio ed i beni scolastici da atti vandalici, circoscrivendo le riprese alle sole aree interessate.
Laddove la ripresa delle immagini riguardi anche le aree perimetrali esterne degli edifici scolastici, l'angolo visuale deve essere delimitato alle sole parti interessate, escludendo dalle riprese le aree pertinenti all'edificio.

Art. 20
Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

La materia è regolamentata per l'intero dall'art. 82 del Regolamento (UE) 679/2016 e dal Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali in materia di videosorveglianza pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29.04.2010 e successive modificazioni ed integrazioni.

Sezione IV
COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

Art. 21
Comunicazione

1. La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Mussolente a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento.
2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.
3. È in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione dei dati richiesti, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici per finalità di difesa a sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

CAPO IV
TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 22
Tutela amministrativa

Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dalle norme in materia. In sede amministrativa, il Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4, 6 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, è il responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 5.

CAPO V

MODIFICHE

Art. 23
Modifiche regolamentari

1. Compete alla Giunta Comunale l'eventuale assunzione dei provvedimenti attuativi conseguenti, in particolare la predisposizione dell'elenco dei siti di ripresa, la fissazione degli orari delle registrazioni nonché la definizione di ogni ulteriore e specifica disposizione ritenuta utile, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal presente regolamento.
2. I contenuti del presente regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di aggiornamento normativo in materia di trattamento dei dati personali. Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi dell'Autorità di tutela della privacy o atti regolamentari generali del Consiglio comunale si intendono immediatamente recepiti.
3. Il presente regolamento è trasmesso al Garante per la protezione dei dati personali a Roma, sia a seguito della sua approvazione, sia a seguito dell'approvazione di suoi successivi ed eventuali aggiornamenti.

Il presente Regolamento viene trasmesso agli Organi di Polizia Giudiziaria (Ufficio di Polizia Locale, Carabinieri di Romano d'Ezzelino e di Bassano del Grappa, Commissariato di Pubblica Sicurezza di Bassano del Grappa, Guardia di Finanza di Bassano del Grappa)

CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24
Norme di rinvio

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, e al provvedimento generale sulla videosorveglianza approvato dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali il 29 aprile 2010.

Art. 25
Pubblicità del Regolamento

1. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
2. Copia dello stesso sarà altresì pubblicata sul sito internet del Comune.

Art. 26
Entrata in vigore

Il presente regolamento è soggetto a duplice pubblicazione all'albo pretorio ed entrerà in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione di adozione.

* * * * *